

r_puglia/AOO_082/PROT/01/12/2022/0006170

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

E per il loro tramite ai
**Direttori dei Servizi Veterinari Area A-B-C
AASSLL di Puglia**

E p.c.

Direttore dell'IZS di Puglia e Basilicata

**Dipartimento dell'Agricoltura e dello
Sviluppo Rurale e Ambientale**

Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale

Coldiretti Puglia

Confagricoltura Puglia

**Associazione Regionale Apicoltori Pugliesi
(ARAP)**

Agricoltori Italiani Puglia (CIA)

OGGETTO: Anagrafe Apistica Nazionale- CHIARIMENTI

Sono pervenute dal territorio alcune richieste di chiarimento in merito alla registrazione nella BDA degli apicoltori di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 45 del 2014, ossia gli apicoltori "hobbisti", intesi come i "i produttori di **piccoli quantitativi** di prodotti dell'apicoltura e che abbiano denunciato non più di trenta alveari".

Si precisa che nel Manuale Operativo di cui al Decreto Ministeriale del 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»" e, nelle more dell'entrata in vigore del Manuale Operativo previsto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del Decreto Legislativo 134/2022, non viene fatta menzione a tale tipologia di operatori. Anzi, al punto 6 del manuale è chiarito che, ai fini della registrazione dell'apicoltore BDA, il proprietario di alveari deve registrare, direttamente o tramite un soggetto delegato, la **tipologia di attività** tra quelle individuate dallo stesso manuale: produzione per commercializzazione/ apicoltore professionista o produzione per autoconsumo.

Pertanto, la tipologia, sopra riportata, degli apicoltori "hobbisti", rappresenta una "peculiarità" di alcune Regioni, tra cui la Regione Puglia.

Per definire meglio tale tipologia, è doveroso chiarire cosa si intende per piccoli quantitativi. La legislazione in materia di apicoltura non fornisce una chiara definizione in merito, ma bisogna fare riferimento alla normativa in materia di alimenti; tuttavia è possibile fare riferimento all' articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale già citata, dove la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare è definita come "la **cessione occasionale** di prodotti primari ottenuti in azienda, **quale attività marginale** rispetto a quella principale". Tali produttori esulano dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, secondo quanto specificato dall'articolo 1, comma 2 lettera c) dello stesso Regolamento.

Di contro, l'apicoltore professionista è definito dall' articolo 3, comma 3 della Legge n. 313 del 2004 (*Disciplina dell'Apicoltura*) come colui che "esercita l'attività di imprenditore apistico, detiene e conduce alveari **a titolo principale**". Tali operatori rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 e sono tenuti ad adempiere agli obblighi di registrazione di cui al Regolamento e all'articolo 7 comma 2 della legge regionale.

Dalle definizioni fornite dalla normativa attualmente vigente appare chiaro che un operatore che svolge l'attività di apicoltore come attività marginale non può identificarsi nella fattispecie degli apicoltori professionisti, che invece esercitano tale attività a titolo principale.

Pertanto, è opportuno che tutti gli apicoltori che rientrano nella definizione dell'articolo 7, comma 4 lettera b) della legge regionale (hobbisti) siano registrati in BDA come apicoltori per "autoconsumo" e non come "professionisti".

Resta inteso che, gli operatori che vogliono modificare la tipologia di attività, possono farne richiesta al Servizio Veterinario competente, presentando l'opportuna documentazione prevista dalla normativa, per il tramite del SUAP.

Infine, ai sensi delle definizioni fornite, appare implicito che un operatore che detiene **più di 30 alveari non possa essere identificato come produttore da autoconsumo** e rientri pertanto nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, per il quale è richiesta la registrazione dell'attività. Da una verifica svolta, è emerso che in BDA risultano registrati apiari con più di 30 alveari come apicoltori per autoconsumo e non come professionisti/commerciati. Pertanto, si ritiene opportuno richiamare i Servizi Veterinari al compito di vigilanza sulla corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli operatori di apicoltura secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente.

Nell' invitare a dare la massima diffusione della presente a tutti i soggetti interessati si porgono cordiali saluti.

**Il Dirigenti di Sezione
Dr. Onofrio Mongelli**

Dott.ssa Luciana Addante: l.addante.at@regione.puglia.it
Dr. Gabriele Geruzzi: g.geruzzi@regione.puglia.it